



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice CASALETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2016^(*)

Divieto di utilizzo degli animali nei circhi

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - negli ultimi anni l'uso degli animali negli spettacoli circensi è posto sotto accusa da una sempre più crescente sensibilità e disaffezione dei cittadini. Essi ritengono una manifestazione di violenza la presenza di animali costretti, per la loro intera esistenza, in anguste gabbie da cui possono uscire solamente per eseguire esercizi contrari sicuramente alla loro natura. In un *dossier* pubblicato dall'associazione animalista inglese Animal Defenders, si dimostra come i leoni del circo Chipperfield's (condannato per maltrattamento di animali) passino fino al 97 per cento della loro giornata in spazi di 1,9x2,4 metri. La violenza perpetrata nei confronti degli animali è continua, dalle condizioni di detenzione al trasporto in *container* per finire con l'addestramento finalizzato a soggiogare l'animale alla volontà dell'uomo.

Gli animali che troviamo nei circhi, sono cavalli, leoni, tigri, elefanti, ma anche dromedari, rettili, pappagalli, scimpanzè. Questi animali purtroppo, non hanno nulla in comune con i loro simili che vivono in natura, hanno lo stesso patrimonio genetico, mantengono perciò gli stessi comportamenti istintivi e bisogni naturali, ma sono completamente snaturalizzati, privati delle loro esigenze biologiche, ridotti ad automi per il nostro divertimento e probabilmente conoscono solo la tristezza ed il terrore.

L'Italia con i suoi 100 circhi, rappresenta uno dei Paesi europei con la più alta concentrazione di spettacoli circensi. Si tratta però di spettacoli sempre più in declino e di incassi sempre più magri. I circhi, per una legge del 1968 (la legge 18 marzo

1968, n. 337), sono considerati imprese con finalità sociale e ancora oggi ricevono contributi per circa 7 milioni di euro da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Fondo unico dello spettacolo.

Uno dei capisaldi della politica dell'Unione europea, che ha visto due traguardi essenziali nella dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'Unesco e nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore dal 1° dicembre 2009, è stato il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti e, quindi, portatori di diritti. Gli animali dunque, in quanto esseri senzienti, devono essere tutelati e ogni atto che si ponga in contraddizione con tale principio e che avvenga in assenza di un bisogno per l'uomo deve ritenersi come atto di violenza e maltrattamento.

Il presente disegno di legge non ha come scopo l'abolizione del circo, come qualcuno può pensare, ma intende definire degli interventi finalizzati alla promozione di uno spettacolo che, pur nel rispetto della tradizione, deve sapersi adeguare ai tempi, recependo quei valori che una società civile vuole vengano rispettati. Tra questi sicuramente vi è quello del diritto alla libertà degli animali, a prescindere dal fatto che siano nati in cattività o prelevati in natura.

Ritengo che se riusciremo a salvare gli animali dai circhi, riusciremo a salvare anche i circhi con la loro arte, non più confusa con stereotipi spettacolari inevitabilmente superati dalla logica e dal tempo. Per tutto questo, auspico una celere approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività.

Art. 2.

(Divieto di detenzione, utilizzo e mostra di animali)

1. Sono vietati la detenzione, l'utilizzo e la mostra di animali, anche se nati in cattività, negli esercizi e negli spettacoli del circo in ogni forma di spettacolo dal vivo o nelle esibizioni viaggianti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina la progressiva dismissione degli animali utilizzati nelle attività di cui al medesimo comma 1, prevedendo la collocazione degli stessi in strutture idonee, senza scopo di lucro, che garantiscano il rispetto della natura e dell'indole di ciascun animale.

Art. 3.

(Divieto di utilizzo, esposizione e acquisto futuro)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito denominate «imprese di spettacolo», che posseggono animali, sono vietati l'utilizzo, l'esposizione e l'acquisizione di ulteriori animali, a qualsivoglia titolo.

2. Ai fini della presente legge per acquisizione di animali si intendono: gli acquisti o la riproduzione di animali detenuti, la permuta, le cessioni gratuite e gli affitti ad altri circhi.

Art. 4.

(Detenzione degli animali)

1. Le imprese di spettacolo detengono gli animali fino alla definitiva collocazione in strutture senza scopo di lucro, che garantiscano il rispetto e l'etologia degli animali, ai sensi dell'articolo 6. Qualsiasi altra forma di trasferimento anche temporaneo degli animali è vietata.

Art. 5.

(Obbligo di comunicazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di spettacolo sono tenute alla comunicazione scritta, alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, del totale degli animali detenuti specificandone la specie, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale stato di gravidanza.

Art. 6.

(Commissione per la dismissione e ricollocazione degli animali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina, con proprio decreto, una Commissione atta all'assistenza delle imprese di spettacolo nella dismissione e ri-

collocazione degli animali detenuti nelle proprie strutture, ne segue le modalità e svolge compiti di controllo.

2. Il ricollocamento degli animali da parte della Commissione deve avvenire entro centottanta giorni dalla sua nomina.

Art. 7.

(Contributo per il mantenimento degli animali)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 6, determina le modalità di erogazione di un contributo per il sostegno delle imprese di spettacolo nel mantenimento degli animali detenuti nella fase di transazione fino alla loro definitiva dismissione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito per ogni impresa di spettacolo in proporzione al numero e alle specie di animali detenuti ed è ridotto a seguito della loro progressiva dismissione.

3. La Commissione provvede al controllo sulla gestione e sulla destinazione del contributo di cui al comma 1 e ne comunica gli esiti, ogni sei mesi, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 8.

(Erogazione contributi statali)

1. A partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e spettacoli itineranti che non fanno impiego di animali e l'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione di documentazione idonea ad attestare tale condizione.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. La violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 è punita con la reclusione da sei a diciotto mesi o con la multa da 60.000 euro a 90.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno. In caso di recidiva, la reclusione è da un anno a due anni e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ha durata di un anno.

2. La violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con una multa da 30.000 euro a 60.000 euro.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 4 è punita con una sanzione di 1.500 euro per ogni animale impiegato, unitamente alla confisca obbligatoria degli animali.

4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 5 è punita con la multa da 20.000 euro a 30.000 euro. Si applica la pena accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo di sei mesi. In caso di recidiva, la multa è da 25.000 euro a 50.000 euro e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ha durata di un anno.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, incrementabile qualora le risorse risultino insufficienti ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

